

SALESCOMM S.R.L.

Istruzioni per la corretta applicazione dei temi GDPR alla gestione di cookie ed altri strumenti di tracciamento, integrate con le linee guida cookie dell'Autorità Garante del 10 Giugno 2021

Documento operativo ad uso interno: guida e istruzioni per la redazione della Cookie Policy pubblica del sito, con le tabelle dei cookie da compilare con l'elenco reale dei cookie in uso su salescomm.it.

Al fine di comprendere le attività che devono essere promosse dal proprietario del sito web e quelle che devono essere realizzate dal fornitore dei servizi di gestione e manutenzione del sito o di particolari sezioni ed applicativi dello stesso, per assicurare la corretta osservanza della normativa privacy in tema di cookie, è necessario richiamare il ruolo e la tipologia di rapporto che in tema di protezione dati personali viene ad instaurarsi tra queste due figure: il proprietario del sito riveste il ruolo di titolare del trattamento mentre i fornitori di servizi web sono responsabili del trattamento ai sensi dell'art.28 del GDPR.

Da tale premessa, sulla base di quanto previsto dall'art. 28 del GDPR, discende che:

– Il titolare del trattamento deve:

- nominare formalmente responsabile del trattamento, con un contratto o con un altro atto giuridico, il fornitore dei servizi web stabilendo, tra l'altro:

- la materia oggetto del contratto;
- la natura e la finalità del trattamento;
- il tipo di dati personali e le categorie di interessati connessi al trattamento affidato al responsabile;

– il responsabile del trattamento, a sua volta, deve tra l'altro:

- porre in atto alcuni adempimenti specifici quali, in particolare, la tenuta del registro dei trattamenti svolti per conto del titolare del trattamento (ex art. 30, paragrafo 2), l'adozione di idonee misure tecniche e organizzative per garantire la sicurezza dei trattamenti (ex art. 32 regolamento), la designazione di un RPD-DPO (nei casi in cui sia obbligatorio);

- assistere il titolare del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli articoli da 33 a 36 (assistenza nella gestione di una violazione di dati personali e nell'esecuzione di una valutazione di impatto), tenendo conto della natura del trattamento e delle informazioni a disposizione del responsabile del trattamento;

- mettere a disposizione del titolare del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi previsti dall'art. 28 del GDPR e consenta e contribuisca alle attività di revisione, comprese le ispezioni, realizzati dal titolare del trattamento o da un altro soggetto da questi incaricato;

- informare immediatamente il titolare del trattamento qualora, a suo parere, un'istruzione violi il presente regolamento o altre disposizioni, nazionali o dell'Unione, relative alla protezione dei dati;

- senza autorizzazione del titolare:

- ✓ non rivolgersi ad altri responsabili (sub responsabili);

- ✓ non trasferire dati in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo;

- ✓ non effettuare trattamenti diversi da quelli disciplinati nell'atto di nomina.

E' bene ricordare che la Commissione Europea ha pubblicato le Clausole Contrattuali Tipo (c.d. Standard Contractual Clauses "SCC") per disciplinare il trasferimento dei dati personali al di fuori dello Spazio Economico Europeo e le Clausole Contrattuali Tipo per disciplinare la nomina a responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 679 del 2016. Si ricorda che lo standard legato

al rapporto titolare – responsabile, con opportune istruzioni a supporto, è già stato fornito alla vs.struttura.

Le clausole promosse dalla commissione Ue sono quindi correlate, ma suddivise in due pacchetti distinti:

- Un pacchetto riguarda i rapporti titolari responsabili anche in relazione ai trattamenti intracomunitari.
- Un secondo pacchetto è legato ai trattamenti che prevedono un trasferimento in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo e costituisce una tematica particolarmente articolata e complessa.

Per quanto sopra, è necessario che:

- Tutti i contratti con i fornitori responsabili del trattamento siano rivalutati sia in ambito civilistico che data Protection.
- Sia posta maggiore attenzione ai trasferimenti in paesi al di fuori dello Spazio Economico Europeo.

2. Chiarimenti in tema di cookie per il proprietario del sito web e per il fornitore dei servizi di gestione e manutenzione del sito.

Come ha più volte precisato l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali i cookie in base alla ratio della disciplina di legge e alle esigenze di tutela della persona possono essere classificati su due macro categorie:

– Cookie tecnici. Sono quelli utilizzati al solo fine di "effettuare la trasmissione di una comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dall'abbonato o dall'utente a erogare tale servizio"(cfr. art. 122, comma 1, del Codice privacy). Si tratta, in concreto, di quelli assolutamente necessari per il funzionamento del sito. In tal caso non è necessario raccogliere un consenso, ma deve essere comunque predisposta un'informativa, la c.d. cookies policy che individua i cookies e la finalità degli stessi, con le modalità ritenute più idonee (ad es.

inserendo il riferimento nella privacy policy del sito). In tali casi il fondamento giuridico NON è il consenso ma può essere ricondotto al legittimo interesse del titolare o, qualora i cookies servissero per erogare un servizio, alle attività contrattuali.

In questo ambito i cookie analitici possano essere assimilati ai cookie tecnici laddove vengano adottati strumenti idonei a ridurre il potere identificativo dei cookie analitici che utilizzano (ad esempio, mediante il mascheramento di porzioni significative dell'indirizzo IP: procedendo, in concreto, all'anonimizzazione effettiva degli strumenti utilizzati per le analisi statistiche delle navigazioni).

– Cookies di profilazione o NON tecnici. I cookies di Profilazione sono quelli volti a creare profili relativi all'utente mentre gli altri cookies da considerare come NON tecnici sono quelli NON necessari per il funzionamento del sito e delle sue applicazioni. Di regola vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. Qualora il sito utilizzi cookies tecnici e non tecnici (per marketing, profilazione, statistiche NON aggregate e NON anonime - per maggiori specifiche si rinvia a specifico provvedimento e faq Garante Privacy i cui link sono riportate in calce) è necessario fornire all'utente l'informativa breve (BANNER) con la possibilità di scegliere quali cookies accettare o meno (vedi esempio riportato più avanti).

3. Altri strumenti di tracciamento a cui prestare attenzione.

Il risultato di tracciare e profilare gli utenti può essere conseguito anche mediante l'utilizzo di altri strumenti (la totalità dei quali può essere distinta tra i c.d. "identificatori attivi", come appunto i cookie, e "passivi", questi ultimi presupponendo la mera osservazione), che consentono di effettuare trattamenti analoghi a quelli sopra indicati.

Tra gli strumenti “passivi” è ricompreso il fingerprinting, ossia quella tecnica che permette di identificare il dispositivo utilizzato dall'utente tramite la raccolta di tutte o alcune delle informazioni relative alla specifica configurazione del dispositivo stesso adottata dall'interessato. Tale tecnica può essere utilizzata per il conseguimento delle medesime finalità di profilazione tesa anche alla visualizzazione di pubblicità comportamentale personalizzata ed all'analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori di siti web, ovvero per conformare tipologia e modalità dei servizi resi ai comportamenti dell'utente oggetto di precedente osservazione. Per tali ragioni, il fingerprinting e gli ulteriori strumenti di tracciamento devono dunque essere ricompresi nell'ambito di applicazione delle Linee guida emanate nel giugno 2021.

Sussiste tuttavia una non trascurabile differenza, tra l'impiego di una tecnica attiva quale quella relativa ai cookie ed una passiva, come quella relativa al fingerprinting. Nel primo caso, infatti, l'utente che non intenda essere profilato, oltre ovviamente a poter rifiutare il proprio consenso, o a ricorrere alle tutele di carattere giuridico connesse all'esercizio dei diritti di cui al Regolamento, ha anche la possibilità pratica di rimuovere direttamente i cookie, in quanto archiviati all'interno del proprio dispositivo.

Diversamente, con riguardo al fingerprinting e agli altri identificatori “passivi”, l'utente non dispone di strumenti autonomamente azionabili, dovendo necessariamente far ricorso all'azione del titolare. Ciò in quanto quest'ultimo fa uso di una tecnica di lettura che non presuppone l'archiviazione di informazioni all'interno del dispositivo dell'utente, bensì la mera osservazione delle configurazioni che lo contraddistinguono rendendolo identificabile, ed il cui esito si sostanzia in un “profilo” che resta nella sola disponibilità del titolare, cui l'interessato non ha, ovviamente, alcun accesso libero e diretto

e del quale potrebbe, prima ancora, non avere neppure consapevolezza. È quindi necessario prestare particolare attenzione nel caso si intenda utilizzare identificatori passivi.

4. Banner informative e consensi Nelle linee guida pubblicate a giugno 2021 l'Autorità Garante conferma che il meccanismo di acquisizione del consenso online tramite presentazione di un banner può essere idoneo ma deve rispettare determinate caratteristiche.

Il banner che permette in via preliminare all'utente di fornire adeguato consenso all'utilizzo dei cookies deve essere adeguato nelle dimensioni e nel posizionamento e deve avere permettere tramite un comando di uso comune, ad esempio una X in alto a destra che permetta di chiuderlo, inoltre dovrà contenere almeno le seguenti indicazioni ed opzioni:

- a. l'avvertenza che la chiusura del banner mediante selezione dell'apposito comando contraddistinto dalla X posta al suo interno, in alto a destra, comporta il permanere delle impostazioni di default e dunque la continuazione della navigazione in assenza di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici;
- b. un'informativa minima relativa al fatto che il sito utilizza – se così è ovviamente - cookie o altri strumenti tecnici e potrà, esclusivamente previa acquisizione del consenso dell'utente da prestarsi con modalità da indicarsi nella medesima informativa breve, utilizzare anche cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento al fine di inviare messaggi pubblicitari ovvero di modulare la fornitura del servizio in modo personalizzato al di là di quanto strettamente necessario alla sua erogazione, cioè in linea con le preferenze manifestate dall'utente stesso nell'ambito dell'utilizzo delle funzionalità e della navigazione in rete e/o allo scopo di effettuare analisi e monitoraggio dei comportamenti dei visitatori di siti web;
- c. il link alla privacy policy, ovvero ad una informativa estesa posizionata in un second layer che sia accessibile con un solo click anche tramite un ulteriore link posizionato nel footer di qualsiasi pagina del dominio cui l'utente accede - ove vengano fornite in maniera chiara e completa almeno tutte le indicazioni di cui agli artt. 12 e 13 del Regolamento, anche con riguardo ai cookie o altri strumenti tecnici;

d. un comando attraverso il quale sia possibile esprimere il proprio consenso accettando il posizionamento di tutti i cookie o l'impiego di eventuali altri strumenti di tracciamento;

e. il link ad una ulteriore area dedicata nella quale sia possibile selezionare, in modo analitico, soltanto le funzionalità, i soggetti cd. terze parti - il cui elenco deve essere tenuto costantemente aggiornato, siano essi raggiungibili tramite specifici link ovvero anche per il tramite del link al sito web di un soggetto intermediario che li rappresenti - ed i cookie, anche eventualmente raggruppati per categorie omogenee, al cui utilizzo l'utente scelga di acconsentire.

In quest'ultima ipotesi, quando cioè i cookie siano raggruppati per categorie omogenee, qualora si verificassero successive modifiche nel novero delle terze parti corrispondenti ai link posizionati in questa area e dunque ulteriori soggetti terze parti venissero aggiunti alla lista, è

rimessa alla prima parte, cioè al gestore del sito, la loro accurata selezione, come pure la necessaria attività di vigilanza per assicurare che l'ingresso di tali soggetti ed il trattamento che ne discende permanga in linea con il raggruppamento per categorie omogenee come già effettuato. Anche in questo caso, il rispetto degli obblighi di privacy by default impone che le possibili scelte granulari siano inizialmente tutte preimpostate sul diniego all'installazione dei cookie, e che pertanto l'utente possa, esclusivamente, accettarne, anche appunto in modo granulare, il posizionamento.

f. Nell'eventualità in cui sia prevista la sola presenza di cookie tecnici o altri strumenti analoghi, di essi potrà essere data informazione nella homepage o nell'informativa generale senza l'esigenza di apporre specifici banner da rimuovere a cura dell'utente.

g. Gli utenti dovranno essere posti in condizione di modificare le scelte compiute – sia in termini negativi che in termini positivi e dunque prestando un consenso negato o revocando un consenso prestato – in ogni momento e ciò in maniera semplice, immediata e intuitiva attraverso un'apposita area da rendere accessibile attraverso un link da posizionarsi nel footer del sito e che ne renda esplicita la funzionalità attraverso l'indicazione di “rivedi le tue scelte sui cookie” o analoga.

h. in ogni ipotesi di riproposizione del banner contenente l'informativa breve e le opzioni di scelta dell'utente, così come laddove l'utente modifichi le scelte originariamente compiute in conformità al periodo precedente, le scelte negoziali compiute in occasione degli accessi successivi dovranno sovrascrivere e superare le precedenti ed essere, dunque, considerate come modifica delle precedenti opzioni anche in questo caso, indifferentemente, in termini di prestazione di un consenso originariamente negato o di revoca di un consenso precedentemente prestato.

i. Per assicurare che gli utenti non siano influenzati ovvero penalizzati da scelte di design che inducano a preferire un'opzione anziché l'altra, si sottolinea inoltre l'esigenza dell'utilizzo di comandi e di caratteri di uguali dimensioni, enfasi e colori, che siano ugualmente facili da visionare e utilizzare.

j. Al fine di rendere concretamente azionabile tale possibilità di mutare avviso e dunque effettiva la disponibilità per l'utente della espressione libera della propria volontà, il Garante suggerisce allora l'adozione di una buona prassi, individuata attraverso l'esame dei contributi pervenuti nel corso della consultazione pubblica. Ci si riferisce al posizionamento in ciascuna pagina del dominio, eventualmente pure accanto al link all'area dedicata alle scelte, di un segno grafico, una icona o altro accorgimento tecnico che indichi, anche in modo essenziale, lo stato dei consensi in precedenza resi dall'utente consentendone, dunque, in ogni momento l'eventuale modifica o aggiornamento.

k. Resta in ogni caso impregiudicata la possibilità per i titolari di adottare eventualmente anche diverse modalità di raccolta del consenso, ad esempio con riferimento a quegli utenti che accedano ai relativi servizi mediante uso di credenziali di autenticazione o di accesso e per i quali

dunque, fin dal momento della creazione dell'account, si porrebbe un naturale momento di discontinuità nella navigazione idoneo, per il titolare, all'assolvimento degli obblighi che interessano l'impiego di cookie e degli altri strumenti di tracciamento; con l'avvertenza che a questi specifici utenti, cd.

autenticati, dovrà inoltre essere consentito di scegliere consapevolmente - menzionando dunque tale possibilità pure nell'informativa resa - se accettare la possibilità che il tracciamento che li riguarda venga effettuato anche attraverso l'analisi incrociata dei comportamenti tenuti tramite l'utilizzo di diversi device.

A titolo di esempio si riporta la stilizzazione di un banner ipotetico. L'esempio è indicato al solo fine di supportare la vostra struttura nel rispetto della conformità alle norme sui cookie anche nei rapporti con il fornitore del servizio di gestione e manutenzione del sito web. Devono, pertanto, essere individuate soluzioni tecniche dal vostro fornitore in modo da rispettare ogni indicazione dell'autorità.

X Questo sito utilizza cookies tecnici Necessari (strettamente necessari al funzionamento).

CHIUDI Chiudendo il banner con il comando X saranno trattati solo questi cookies.

Solo con il suo consenso saranno utilizzati cookies e strumenti di marketing e profilazione.

Fleggando le opzioni sotto riportate, in base alle sue scelte potrà fornire il suo consenso per specifici cookies classificati per categoria: per permetterci di inviarle messaggi commerciali, valutare le sue preferenze per proporre servizi in linea con le stesse, effettuare monitoraggi. Cliccando su mostra dettagli potrà accedere ad un'area dedicata ove potrà visionare i cookies in modo dettagliato e selezionare, in modo analitico, soltanto le funzionalità, i soggetti cd. terze parti ed i cookie, anche eventualmente raggruppati per categorie omogenee, al cui utilizzo l'utente scelga di acconsentire. Le sue scelte sono sempre riscontrabili e modificabili cliccando su COOKIES POLICY E CONSENSI che troverà nel footer di ogni pagina del footer del nostro sito dove potrà trovare anche un'informativa completa statistici NON anonimizzati. Oppure scegliere di acconsentire all'utilizzo di tutti i cookies.

Per i cookies tecnici non serve consenso per i cookies NON tecnici è sempre necessario (libero, informato, comprovabile, specifico). I cookies indicati come di statistica richiedono il consenso preventivo se NON anonimizzati e quindi NON tecnici. Si deve aprire una tabella con dettaglio sia per macrocategoria sia per singolo cookie con la possibilità di effettuare scelte specifiche. Per cookies di terza parte devono essere presenti anche link alle informative delle terze parti.

Dettaglio per categoria e, all'interno di ogni categoria, per singolo cookie con la possibilità di effettuare scelte specifiche. Un report esemplificativo da far comparire nel footer di ogni pagina e contenete le opzioni di revoca e modifica potrebbe essere il seguente:

5. Trasferimento dati extra-ue. Su tale tema ho ritenuto essenziale riportare un'importante pronuncia dell'autorità garante privacy italiana inerente alla complessa e delicata tematica dei trasferimenti di dati personali al di fuori dello SEE.

La posizione dell'autorità è importante non solo per il caso specifico, ma deve essere considerata un elemento di valutazione per tutti i trasferimenti che sono/possono essere effettuati non solo tramite siti web, ma anche tramite altre attività e processi.

Naturalmente queste attività devono essere adeguatamente mappate nel registro dei trattamenti per poter essere governate in modo opportuno.

Segue sintesi del provvedimento - Richiamo ai principi di gestione e garanzie per i trasferimenti extra SEE già condivisi. Link a raccomandazioni e FAQ EDPB e alle scc promosse dalla commissione UE già condivisi. Il Garante Privacy in seguito ad un reclamo di agosto 2020 ha pubblicato ieri un provvedimento con cui ha dichiarato l'illiceità del trattamento dei dati personali degli utenti di un sito web "posto in essere, per

il tramite di Google Analytics", ammonendo il titolare e ordinando la sospensione del flusso dati verso gli Stati Uniti fino all'adozione di "misure supplementari adeguate".

L'Autorità di controllo, ha affermato che il sito web che utilizza il servizio Google Analytics (GA), senza le garanzie previste dal Regolamento Ue, viola la normativa sulla protezione dei dati perché trasferisce i

dati degli utenti negli Stati Uniti, Paese privo di un adeguato livello di protezione. Il provvedimento è stato adottato dopo una complessa istruttoria avviata sulla base di una serie di reclami e in coordinamento con altre autorità privacy europee.

Il Garante ha evidenziato, in particolare, la possibilità, per le Autorità governative e le agenzie di intelligence statunitensi, di accedere ai dati personali trasferiti senza le dovute garanzie, rilevando al riguardo che, alla luce delle indicazioni fornite dall'EDPB (Raccomandazione n. 1/2020 del 18 giugno 2021), le misure che integrano gli strumenti di trasferimento adottate da Google non garantiscono, allo stato, un livello adeguato di protezione dei dati personali degli utenti.

Con l'occasione l'Autorità ha richiamato all'attenzione di tutti i gestori italiani di siti web, pubblici e privati, l'illiceità dei trasferimenti effettuati verso gli Stati Uniti attraverso Google Analytics, anche in considerazione delle numerose segnalazioni e quesiti che stanno pervenendo a quell'Ufficio. Ed ha invitato tutti i titolari del trattamento a verificare la conformità delle modalità di utilizzo di cookie e altri strumenti di tracciamento utilizzati sui propri siti web, con particolare attenzione a Google Analytics e ad altri servizi analoghi, con la normativa in materia di protezione dei dati personali.

È stato inoltre ribadito che allo scadere del termine di 90 giorni assegnato alla società destinataria del provvedimento per conformarsi ai principi Gdpr, il Garante procederà, anche sulla base di specifiche attività ispettive, a verificare la conformità al Regolamento Ue dei trasferimenti di dati effettuati dai titolari.

Tanto premesso, nell'ambito della funzione professionale svolta, vi invito ad approfondire questo aspetto con il vostro webmaster/consulente web al fine di evitare eventuali azioni del Garante Privacy, poiché le misure supplementari adeguate sono complesse e di difficilissima attuazione vista la sproporzione evidente in termini di forza contrattuale fra Google e le PMI. Vi segnalo la possibilità e l'opportunità di sostituire tale servizio con uno paritetico fornito da aziende con sede nell'Unione Europea, che potrete individuare sempre con l'ausilio del vostro webmaster.

Per maggiori dettagli relativi ad analytics si rinvia al provvedimento raggiungibile sul sito istituzionale del garante <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9782874> e si suggerisce di interagire con i propri fornitori web per le opportune verifiche tecniche ed eventuale individuazione di sistemi differenti che possano fornire certezza di compliance dei trattamenti effettuati.

Solo a titolo di informazione vi segnalo che sul sito dell'Autorità garante francese (CNIL) sono state pubblicate alcune soluzioni per strumenti di misurazione dell'audience che sono ritenute rispettose della normativa del GDPR (<https://www.cnil.fr/fr/cookies-et-autres-traceurs/regles/cookies-solutions-pour-les-outils-de-mesure-audience> Sintesi dei principi Gdpr e raccomandazioni EDPB relative al trasferimento dati in paesi al di fuori dello spazio economico europeo già condivise con relazione del DPO.

I trasferimenti di dati personali verso Paesi non appartenenti allo Spazio Economico Europeo (SEE, ossia UE + Norvegia, Liechtenstein, Islanda) o verso un'organizzazione internazionale sono consentiti a condizione che l'adeguatezza del Paese terzo o dell'organizzazione sia riconosciuta tramite decisione della Commissione europea (art. 45 del Regolamento UE 2016/679). In assenza di tale decisione, il trasferimento è consentito ove il titolare o

il responsabile del trattamento forniscano garanzie adeguate che prevedano diritti azionabili e mezzi di ricorso effettivi per gli interessati (art. 46 del Regolamento UE 2016/679). Al riguardo, possono costituire garanzie adeguate: senza autorizzazione da parte del Garante:

- gli strumenti giuridici vincolanti ed esecutivi tra soggetti pubblici (art. 46, par. 2, lett. a);
 - le norme vincolanti d'impresa (art. 46, par. 2, lett. b)[1] • le clausole tipo (art. 46, par. 2, lett. c e lett. d)[2] • i codici di condotta (art. 46, par. 2, lett. e) • i meccanismi di certificazione (art. 46, par. 2, lett. f)
- Prevvia autorizzazione del Garante:

• le clausole contrattuali ad hoc (art. 46, par. 3, lett. a) • gli accordi amministrativi tra autorità o organismi pubblici (art. 46, par. 3, lett. b) In assenza di ogni altro presupposto, è possibile trasferire i dati personali in base ad alcune deroghe che si verificano in specifiche situazioni (art. 49 del Regolamento UE 2016/679).

Si ritiene che l'elemento di "trasferimento dati all'estero" sia di per sé ad elevato rischio in tema protezione dati personali e quindi meritevole di un DPIA indipendentemente dalle finalità perseguite.

In merito di rilevante importanza è la decisione della Corte di Giustizia Europea del luglio 2020 che ha invalidato il Privacy Shield, cioè l'accordo che fino a quella data regolava il trasferimento di dati verso le imprese degli Stati Uniti che aderivano all'accordo stesso.

Sul punto l'EDPB ha prima pubblicato delle specifiche FAQ per fornire chiarimenti che, in sintesi, hanno precisato che:

1 la possibilità o meno di trasferire dati personali sulla base di clausole contrattuali standard o di norme vincolanti d'impresa ("BCR") dipende dall'esito della valutazione che l'importatore dovrà compiere, tenuto conto delle circostanze del trasferimento e delle misure supplementari eventualmente messe in atto;

2 le misure supplementari che possono essere introdotte dovrebbero essere decise caso per caso, tenendo conto di tutte le circostanze del trasferimento e a seguito della valutazione della legge del paese terzo;

[1] Necessitano di approvazione da parte di una data Protection authority [2] Sono state pubblicati nuovi standard a giugno 2021

Successivamente ha adottato raccomandazioni sulle misure che integrano gli strumenti di trasferimento dei dati per garantire il rispetto del livello UE di protezione dei dati personali (Raccomandazioni 1/2020) e poi sulle cosiddette "garanzie essenziali europee" in rapporto alle misure di sorveglianza (raccomandazioni 2/2020).

L'EDPB, in sintesi, nelle raccomandazioni 1/2020 indica che è necessario:

a) mappare i trasferimenti di dati personali verso Paesi terzi e verifica che i dati trasferiti siano adeguati, pertinenti e limitati a quanto necessario in relazione agli scopi per i quali sono trasferiti e trattati nel Paese terzo;

b) verificare che lo strumento su cui si basa il trasferimento sia tra quelli elencati al Capitolo V GDPR. Se il Paese rientra fra quelli per i quali è stata adottata una decisione di adeguatezza ai sensi dell'articolo 45 del GDPR o della precedente Direttiva 95/46, fintanto che la decisione rimane in vigore non sarà necessario compiere ulteriori passi. In caso contrario è necessario fare affidamento su uno degli strumenti di trasferimento elencati all'art. 46 del GDPR per trasferimenti regolari e ripetitivi. Solo per trasferimenti occasionali e non ripetitivi si potrebbe fare affidamento su una delle deroghe previste dall'articolo 49 GDPR;

c) valutare se nel Paese terzo sia in vigore una legge o un regolamento che potrebbe incidere sull'efficacia degli strumenti di trasferimento su cui si fa affidamento[3].

d) identificare e adottare misure supplementari necessarie per portare il livello di protezione dei dati trasferiti allo standard europeo. Questo passo è necessario solo se la valutazione rivela che la legislazione del Paese terzo incide sull'efficacia dello strumento ex art. 46 del GDPR su cui si basa il trasferimento[4] e) utilizzare procedure formali per l'adozione di eventuali misure supplementari necessarie in relazione allo strumento, previsto dall'art. 46 del GDPR, che viene utilizzato per il trasferimento;

f) rivalutare a intervalli regolari il livello di protezione offerto ai dati trasferiti nei paesi terzi e monitorare eventuali sviluppi che potrebbero influire su tale livello di protezione.

Con le raccomandazioni 2/2020, complementari alle Raccomandazioni 01/2020, l'EDPB fornisce agli exporter dei "criteri" per determinare se il quadro giuridico che disciplina l'accesso delle autorità pubbliche ai dati personali, a fini di sorveglianza, nei Paesi terzi può essere considerato un'interferenza giustificabile nel diritto alla privacy e alla protezione dei dati personali, e quindi non ostacola il meccanismo di trasferimento su cui si basano l'esportatore e l'importato.

Le Garanzie essenziali europee individuate nel documento sono riconducibili a quattro principi:

- Regole chiare, precise e accessibili per il trattamento di dati personali [3] Per gli elementi da prendere in considerazione si può fare riferimento alle raccomandazioni 02/2020;

[4] A tal fine prese a riferimento gli esempi di misure supplementari, da utilizzare anche in modo combinato, contenuti nell'Allegato 2 delle Raccomandazioni 01/2020. Tale valutazione dovrebbe essere documentata ed eseguita con la dovuta diligenza;

Nel Paese terzo dovrebbero essere in vigore norme chiare e precise che disciplinino l'ambito di applicazione, le circostanze e le condizioni per adottare una misura che preveda l'accesso ai dati da parte di autorità pubbliche.

Gli effetti di tale interferenza devono essere prevedibili dai soggetti interessati.

- Dimostrazione della necessità e proporzionalità rispetto agli obiettivi legittimi perseguiti La gravità dell'ingerenza dovrebbe essere valutata alla luce dell'importanza dell'obiettivo di interesse pubblico perseguito nel Paese terzo. Le leggi che consentono alle autorità pubbliche del Paese terzo di avere accesso in modo generalizzato al contenuto delle comunicazioni elettroniche sono in ogni caso considerate come una compromissione sproporzionata del diritto alla privacy e alla protezione dei dati.
- Esistenza di un Meccanismo di controllo indipendente La suddetta interferenza con il diritto alla privacy e alla protezione dei dati dovrebbe essere soggetta a un controllo efficace, indipendente e imparziale, operato da un giudice o da un organo indipendente.
- Esistenza di Rimedi efficaci per gli interessati Gli interessati dovrebbero avere a disposizione un rimedio efficace per far valere i loro diritti quando ritengono che questi non siano rispettati nel Paese terzo.

Si riporta:

Link alle raccomandazioni EDPB 1/2020 scaricabili in italiano https://edpb.europa.eu/our-work-tools/documents/public-consultations/2020/recommendations-012020-measures-supplement_it Link alle raccomandazioni EDPB 2/2020 scaricabili in italiano https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-022020-european-essential-guarantees_it Link alle FAQ EBP in relazione alla sentenza SchremsII scaricabili in italiano https://edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/other/frequently-asked-questions-judgment-court-justice-european-union_en Link alla gazzetta dell'unione ove sono state pubblicate SCC per regolare rapporto tra titolari e responsabili e SCC per la gestione di trasferimenti in paesi extra-UE. <https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2021:199:FULL&from=IT>

LINEE GUIDA COOKIE E ALTRI STRUMENTI DI TRACCIAMENTO SCHEDA DI SINTESI PRODOTTA DALL'AUTORITA' GARANTE Oggetto Cookie e altri strumenti di tracciamento.

Normativa Artt. 122 del Codice e 4, punto 11), 7, 12, 13 e 25 del Regolamento.

Cookie ed altri I cookie sono di regola stringhe di testo che i siti web (cd. publisher strumenti di o "prima parte") visitati dall'utente ovvero siti o web server diversi tracciamento (cd. "terze parti") posizionano e archiviano all'interno di un dispositivo terminale nella disponibilità dell'utente (cd. identificatori "attivi").

Analoghe funzioni possono essere svolte da altri strumenti che, pur utilizzando una tecnologia diversa (c.d. identificatori "passivi"), consentono di effettuare trattamenti analoghi a quelli svolti per il tramite dei cookie.

Cookie ed altri Sono utilizzati al solo fine di “effettuare la trasmissione di una identificatori tecnici comunicazione su una rete di comunicazione elettronica, o nella misura strettamente necessaria al fornitore di un servizio della società dell'informazione esplicitamente richiesto dal contraente o dall'utente a erogare tale servizio” (cfr. art. 122, comma 1 del Codice).

Non richiedono l'acquisizione del consenso, ma vanno indicati nell'informativa.

Cookie analytics Sono equiparabili ai cookie e agli altri identificatori tecnici solo se:

prime e terze parti - vengono utilizzati unicamente per produrre statistiche aggregate e in relazione ad un singolo sito o una sola applicazione mobile;

- viene mascherata, per quelli di terze parti, almeno la quarta componente dell'indirizzo IP;

- le terze parti si astengono dal combinare i cookie analytics, così minimizzati, con altre elaborazioni (file dei clienti o statistiche di visite ad altri siti, ad esempio) o dal trasmetterli ad ulteriori terzi.

È tuttavia consentita alle terze parti la produzione di statistiche con dati relativi a più domini, siti web o app che siano riconducibili al medesimo publisher o gruppo imprenditoriale.

Il titolare che effettui in proprio la mera elaborazione statistica dei dati relativi a più domini, siti web o app ad esso riconducibili può utilizzare anche i dati in chiaro, nel rispetto del vincolo di finalità.

Cookie e altri Utilizzati per ricondurre a soggetti determinati, identificati o identificatori di identificabili, specifiche azioni o schemi comportamentali ricorrenti tracciamento con nell'uso delle funzionalità offerte (pattern) al fine del raggruppamento funzione non dei diversi profili all'interno di cluster omogenei di diversa ampiezza, tecnica in modo che sia possibile anche modulare la fornitura del servizio in modo sempre più personalizzato, nonché inviare messaggi pubblicitari mirati, cioè in linea con le preferenze manifestate dall'utente nell'ambito della navigazione in rete.

Principali novità - accountability;

introdotte dal GDPR - integrazione dell'informativa (specificare anche i tempi di aventi effetti conservazione dei dati);

sull'uso dei cookie e - rafforzamento del consenso (deve essere “inequivocabile”);

altri strumenti di - rispetto dei principi di privacy by design e by default.

tracciamento

Informativa e Come rendere l'informativa:

consenso - linguaggio semplice ed accessibile;

- fruibile, senza discriminazioni, anche da parte di coloro che a causa di disabilità necessitano di tecnologie assistive o configurazioni particolari;

- anche in modalità multilayer e multichannel;

- se si utilizzano solo cookie tecnici, la relativa informazione può essere collocata nella home page del sito o nell'informativa generale;

- se si trattano anche altri cookie e altri identificatori “non tecnici”, si può utilizzare un banner a comparsa immediata e di adeguate dimensioni che contenga:

a) l'indicazione che il sito utilizza cookie tecnici e, previo consenso dell'utente, cookie di profilazione o altri strumenti di tracciamento indicando le relative finalità (informativa breve);

b) il link alla privacy policy contenente l'informativa completa, inclusi gli eventuali altri soggetti destinatari dei dati personali, i tempi di conservazione dei dati e l'esercizio dei diritti di cui al Regolamento;

c) l'avvertenza che la chiusura del banner (ad es. mediante selezione dell'apposito comando contraddistinto dalla X posta al suo interno, in alto a destra) comporta il permanere delle impostazioni di default e dunque la continuazione della navigazione in assenza di cookie o altri strumenti di tracciamento diversi da quelli tecnici.

Ai fini dell'acquisizione del consenso, il banner dovrà pertanto contenere:

d) il menzionato comando (es. una X in alto a destra) per chiudere il banner senza prestare il consenso all'uso dei cookie o delle altre tecniche di profilazione mantenendo le impostazioni di default;

e) un comando per accettare tutti i cookie o altre tecniche di tracciamento;

f) il link ad un'altra area nella quale poter scegliere in modo analitico le funzionalità, le terze parti e i cookie che si vogliono installare e poter prestare il consenso all'impiego di tutti i cookie se non dato in precedenza o revocarlo, anche in unica soluzione, se già espresso. Al riguardo, è buona prassi l'impiego di un segno grafico, una icona o altro accorgimento tecnico che indichi, anche in modo essenziale, ad es. nel footer di ogni pagina del dominio, lo stato dei consensi in precedenza resi dall'utente consentendone l'eventuale modifica o aggiornamento.

Tale area dedicata alle scelte di dettaglio dovrà essere raggiungibile anche tramite un ulteriore link posizionato nel footer di qualsiasi pagina del dominio;

No alla reiterazione della richiesta del consenso in presenza di una precedente mancata prestazione dello stesso, tranne: se mutano significativamente le condizioni del trattamento; se è impossibile, per il sito, sapere se un cookie sia stato già memorizzato nel dispositivo;

se sono trascorsi almeno 6 mesi dalla precedente presentazione del banner.

Nel caso di utenti provvisti di account (cd. utenti autenticati), divieto di incrocio dei dati relativi alla navigazione effettuata tramite uso di più dispositivi se non previo consenso.

Informazioni I criteri di codifica dei cookie e degli altri strumenti di tracciamento ulteriori da rendere adottati, da comunicare, su richiesta, all'Autorità; la possibilità, per agli utenti gli utenti autenticati, di acconsentire al tracciamento effettuato anche attraverso l'analisi incrociata dei comportamenti tenuti tramite l'utilizzo di diversi device.

Analisi di alcune Scrolling: di per sé inadatto alla raccolta di un idoneo consenso, modalità di raccolta salva la sola ipotesi in cui venga inserito in un processo più articolato del consenso nel quale l'utente sia in grado di generare un evento, registrabile e documentabile presso il server del sito, che possa essere qualificato come azione positiva idonea a manifestare in maniera inequivoca la volontà di prestare un consenso al trattamento.

Cookie wall: illecito, salva l'ipotesi -da verificare caso per caso- nella quale il sito offra all'interessato la possibilità di accedere, senza prestare il proprio consenso all'installazione e all'uso di cookie, ad un contenuto o a un servizio equivalenti, da valutarsi alla luce dei principi del Regolamento.

Validità dei Se conformi alle caratteristiche richieste dal Regolamento, i consensi consensi già raccolti in precedenza mantengono la loro validità a condizione che, raccolti al momento della loro acquisizione, siano stati registrati e siano dunque documentabili Tempo per 6 mesi dalla pubblicazione delle Linee Guida nella Gazzetta Ufficiale l'adeguamento dei sistemi e dei trattamenti già in atto ai principi espressi dalle Linee Guida Per quanto non espressamente indicato si rimanda a:

• Pagina dell'Autorità Garante privacy dedicata al tema: <https://www.garanteprivacy.it/temi/cookie> • Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021 [9677876] <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/9677876> • Individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei cookie - 8 maggio 2014 [3118884] <https://www.garanteprivacy.it/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3118884> • Faq sui cookies <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb->

display/docweb/3585077&zx=kjq7d8cw847w • Chiarimenti in merito all'attuazione della normativa in materia di cookie, provvedimento del 6 maggio 2015 <https://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/4006878> ;

6. Ipotesi testo base per la gestione dell'informativa cookies con istruzioni specifiche

COOKIE POLICY E GESTIONE CONSENSI DEL SITO WWW.SALESCOMM.IT

Questa Cookie Policy si inquadra nella Privacy Policy del sito www.salescomm.it. Per tutte le informazioni richieste dall'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 (GDPR) si rimanda all'informativa generale sulla privacy del sito del titolare.

CARATTERISTICHE DEI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB

Per i cookie NON tecnici il trattamento viene effettuato solo a seguito del consenso dell'utente, che può essere modificato e revocato in qualunque momento.

[NOTA PER CHI COMPILA: in questa prima parte deve essere presente l'indicazione sui cookie installati in quel momento sul terminale dell'utente tramite il sito, l'indicazione dell'id del consenso e le due opzioni di "modifica" e "revoca". Cliccando su "revoca" devono essere immediatamente disabilitati tutti i cookie NON tecnici e lo stato attuale deve essere modificato in "solo cookie necessari"; in caso di modifica del consenso da parte dell'interessato (che ad esempio decide di accettare solo i cookie di marketing), lo stato attuale deve riportare la macrocategoria di cookie per cui il consenso permane. È inoltre essenziale indicare eventuali trasferimenti di dati in Paesi extra SEE. Questa nota va rimossa dalla versione pubblicata.]

Nella sezione successiva di questa Cookie Policy è riportato in dettaglio l'elenco di tutti i cookie utilizzati da questo sito web, suddivisi per categoria. Per ciascun cookie sono riportate le seguenti informazioni: nome del cookie; funzione svolta; indicazione se il cookie è di prima o di terza parte; per i cookie di terza parte, il link al sito della terza parte dove è riportata la relativa informativa sul trattamento dei dati personali raccolti; scadenza del cookie.

[NOTA PER CHI COMPILA: la tabella dei cookie deve essere tenuta aggiornata e rappresentare fedelmente i cookie effettivamente utilizzati dal sito. Per i cookie NON tecnici è sempre necessario il consenso. Inserire inoltre il link alla privacy policy del sito. Questa nota va rimossa dalla versione pubblicata.]

TIPI DI COOKIE UTILIZZATI DA QUESTO SITO WEB

[NOTA: nel documento originale, questa sezione contiene tre tabelle ancora da compilare (non presenti nel modello con dati reali) per elencare rispettivamente i Cookie tecnici (necessari), i Cookie NON tecnici relativi alle preferenze dell'utente e i Cookie NON tecnici per attività di Marketing effettivamente utilizzati da salescomm.it. Per ciascuna tabella vanno indicati: Nome del cookie; Funzione; Scadenza (o durata di sessione); se il cookie è di prima o di terza parte; per i cookie di terza parte, il link alla cookie policy della terza parte; ed eventuali trasferimenti dei dati in Paesi extra SEE. Questa parte va compilata con l'elenco reale dei cookie in uso sul sito prima della pubblicazione.]

INFORMAZIONI GENERALI SULLE NORME RELATIVE AL CONSENSO ALL'USO DEI COOKIE Il Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali n. 229 del 8 maggio 2014, pubblicato sulla G.U. n. 126 del 3 giugno 2014, e le Linee guida cookie e altri strumenti di tracciamento - 10 giugno 2021 [9677876] ha categorizzato i cookie in due macrocategorie: cookie "tecnici" e cookie "di profilazione o non tecnici".

- Cookie tecnici.

Sono i cookie che servono a effettuare la navigazione o a fornire un servizio richiesto dall'utente oppure per aspetti tecnici di funzionamento del sito. Non vengono utilizzati per scopi ulteriori e sono

normalmente installati direttamente dal titolare del sito web.

Senza il ricorso a tali cookie, alcune operazioni non potrebbero essere compiute o sarebbero più complesse e/o meno sicure, come ad esempio le attività di home banking (visualizzazione dell'estratto conto, bonifici, pagamento di bollette, ecc.), per le quali i cookie, che consentono di effettuare e mantenere l'identificazione dell'utente nell'ambito della sessione, risultano indispensabili. Per l'installazione di tali cookie non è richiesto il preventivo consenso degli utenti.

- Cookie di profilazione o non tecnici.

I cookie di profilazione sono volti a creare profili relativi all'utente e vengono utilizzati al fine di inviare messaggi pubblicitari in linea con le preferenze manifestate dallo stesso nell'ambito della navigazione in rete. In ragione della particolare invasività che tali dispositivi possono avere nell'ambito della sfera privata degli utenti, la normativa europea e italiana prevede che l'utente debba essere adeguatamente informato sull'uso degli stessi ed esprimere il proprio valido consenso.

In tali documenti il Garante ha, inoltre, categorizzato i cookie a seconda del soggetto che opera in qualità di titolare del trattamento dei dati personali raccolti dal cookie, distinguendo fra cookie di prima parte e cookie di terza parte.

- Cookie di prima parte.

Sono i cookie gestiti dal titolare del sito. Per questi cookie, l'obbligo dell'informativa spetta al titolare del sito. Spetta anche a quest'ultimo l'obbligo di indicare le modalità per l'eventuale blocco del cookie.

- Cookie di terza parte.

Sono i cookie gestiti da un soggetto terzo diverso dal titolare del sito. Per questi cookie, l'obbligo dell'informativa e dell'indicazione delle modalità per l'eventuale blocco del cookie spetta alla terza parte, mentre al titolare del sito è fatto obbligo di inserire nel sito il link al sito della terza parte ove tali elementi sono disponibili.

In entrambe le tipologie di cookie (di prima parte o di terza parte) la raccolta del consenso, necessario qualora il cookie sia un cookie di profilazione, avviene tramite apposito banner nella home page del sito.

COME CONTATTARCI Per qualsiasi domanda, commento o dubbio relativo alla presente Cookie Policy potete contattare la nostra organizzazione tramite i canali riportati sul presente sito.

AGGIORNAMENTO DELLA PRESENTE COOKIE POLICY

La presente Cookie Policy è stata aggiornata il xxxxxxxx. Eventuali aggiornamenti saranno sempre pubblicati in questa pagina.